

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2293 del 14/05/2019
Oggetto	L.R. N. 10/1993 e s.m.i. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ "E-DISTRIBUZIONE S.P.A." PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A 15 KV (MT) IN CAVO AEREO TIPO ELICORD AD ELICA VISIBILE PER L'ALLACCIAMENTO DELLA CABINA A PALO DENOMINATA "CAMINATA", IN LOCALITÀ BAFFADI, NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) - RIF. PRATICA: ZORA/0995 - AUT. CODICE DI RINTRACCIABILITÀ: 125900382L.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2365 del 14/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno quattordici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Sinadoc. n. 25902/2018

OGGETTO: L.R. N. 10/1993 E S.M.I. - AUTORIZZAZIONE ALLA SOCIETÀ "E-DISTRIBUZIONE S.P.A." PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO A 15 KV (MT) IN CAVO AEREO TIPO ELICORD AD ELICA VISIBILE PER L'ALLACCIAMENTO DELLA CABINA A PALO DENOMINATA "CAMINATA", IN LOCALITÀ BAFFADI, NEL COMUNE DI CASOLA VALSENIO (RA) - RIF. PRATICA: **ZORA/0995 – AUT. CODICE DI RINTRACCIABILITÀ: 125900382L.**

IL DIRIGENTE

RICHIAMATI:

- il "Testo unico delle disposizioni di legge sulle Acque e Impianti Elettrici", 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;
- la Legge 28 giugno 1986, n. 339 "Nuove norme per la disciplina della costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne" ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con Decreto Interministeriale 21 marzo 1988, n. 449, integrato con D.M. 16 gennaio 1991;
- la L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 "Norme in materia di opere relative a linee ed impianti elettrici fino a 150 mila Volts. Delega di funzioni amministrative" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica";
- la L.R. 21 aprile 1999, n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e s.m.i.;
- la L.R. 31 ottobre 2000, n. 30 "Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico" e s.m.i.;
- la Legge 22 febbraio 2001, n. 36 "Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici";
- il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo A)" e s.m.i.;
- la L.R. 19 dicembre 2002, n. 37 "Disposizioni regionali in materia di espropri" e s.m.i.;
- la Legge del 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" e s.m.i. ;
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. ;
- il D.M. 29 maggio 2008 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare "Approvazione delle procedure di misura e valutazione dell'induzione magnetica";
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. n. AMP/TUG/03/11853 del 05.06.2003 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Procedimento autorizzatorio alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici)" che fornisce chiarimenti in merito alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità - Servizio Affari Giuridici del Territorio Prot. N. AMP/TUG/04/16132 del 12.08.2004 "Parere sull'interpretazione dell'art. 30 della L.R. n. 37 del 2002 (Disciplina relativa al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici di cui alla L.R. n. 10 del 1993, modificata dalla L.R. n. 37 del 2002)" che fornisce chiarimenti in merito al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici;
- la Nota della Regione Emilia Romagna – Direzione Generale Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità e Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa - Prot. n. AMP/DPA/06/12110

del 14.07.2006 "Indicazioni operative in merito al procedimento di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di linee ed impianti elettrici (D.Lgs. n. 330 del 2004 e L.R. n. 10 del 1993)" che fornisce chiarimenti in merito all'applicazione del D.Lgs. 330/2004, con particolare riguardo alle procedure per il rilascio di autorizzazioni a linee ed impianti elettrici fino a 150 volts disciplinate dalla L.R. 10/93 e s.m.i.;

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 17, lett. a) della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla costruzione di elettrodotti sino a 150 kV e altri elettrodotti di interesse non nazionale, sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 2173 del 21.12.2015 "Approvazione assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia di cui alla L.R. n. 13/2015";
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23.12.2015 "Approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia Romagna (ARPAE) e del documento Manuale Organizzativo ARPAE";
- la Delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 2363 del 21.12.2016, avente come oggetto "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge;
- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTE:

- La domanda **ZORA/0995-AUT**, presentata in data 16.08.2018, Prot. E-DIS-14/08/2018-0498796 (acquisita con i PGRA nn. 10667, 10668, 10669 del 16.08.2018, nn. 10681, 10693 del 17.08.2018, n. 10739 del 20.08.2018, n. 10899 del 22.08.2018, n. 11387 del 03.09.2018, n. 11707 del 10.09.2018 e n. 12254 del 20.09.2018) da e-distribuzione S.p.A. - Infrastrutture e Reti Italia - Distribuzione Territoriale Rete Emilia Romagna e Marche - Progettazione Lavori e Autorizzazioni, via C. Darwin n. 4, 40131 Bologna, con sede legale in via Ombrone n. 2, 00198 Roma, C.F. e P.IVA 05779711000, corredata dalla documentazione prescritta, con la quale:

a) si chiede l'**autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT)** in cavo aereo tipo Elicord ad elica visibile per l'allacciamento della cabina a palo denominata "CAMINATA", in località Baffadi, nel Comune di Casola Valsenio (RA) - Rif. Pratica: **ZORA/0995 - AUT**. Codice di rintracciabilità: 125900382L.

b) si dichiara che l'elettrodotto in oggetto non risulta essere previsto negli strumenti urbanistici, e pertanto l'atto di autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica ai sensi dell'art. 2 bis della L.R. n. 10/1993;

c) si chiede la dichiarazione della sussistenza della pubblica utilità e dell'inamovibilità dell'opera;

- La documentazione a completamento dell'istanza presentata volontariamente dal proponente (PGRA n. 2018/11978 del 13.09.2018, n. 2018/11994 del 14.09.2018) e la documentazione (PGRA n. 2018/12254 del 20.09.2018 e n. 2018/12289 del 21.09.2018) presentata a seguito della richiesta di completamento istanza inviata da questa S.A.C. (PGRA n. 2018/12047 del 14.09.2018);

- La nota della S.A.C. di Ravenna, PGRA n. 2018/12455 del 25.09.2018, con la quale:

- viene comunicato l'avvio del procedimento autorizzativo;
- viene comunicata l'indizione della conferenza di servizi decisoria, in forma simultanea ed in modalità sincrona, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 1, della L. n. 241/90 e s.m.i.;

- La pubblicazione di avviso di deposito dell'istanza in oggetto e dei relativi allegati - contenente l'indicazione che l'autorizzazione comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Casola Valsenio, con apposizione del vincolo espropriativo, nonché dichiarazione di pubblica utilità e inamovibilità - effettuata da

ARPAE-SAC di Ravenna, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna, Parte Seconda - n. 225 del giorno 03.10.2018, anno 49, n. 308;

- La pubblicazione all'Albo Pretorio della Provincia di Ravenna per consecutivi 20 giorni dal 03.10.2018 al 23.10.2018, registrato con progressivo n. 1531/2018 del Registro delle Pubblicazioni, comunicato dalla Provincia di Ravenna con nota Prot. n. 2019/7963 del 27.03.2019 (PG n. 2019/49045 del 27.03.2019);

- La pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casola Valsenio per consecutivi 20 giorni e precisamente dal 03.10.2018 al 23.10.2018, comunicato dal Comune di Casola Valsenio con nota PGRA n. 2018/14961 del 26.10.2018;

- La pubblicazione sul quotidiano "Il Resto del Carlino-Ravenna", del giorno 03.10.2018, effettuata da e-distribuzione S.p.A.;

- La planimetria con individuate le particelle catastali interessate dall'impianto in oggetto, nonché l'elenco con indicati i proprietari delle particelle, presentati da e-distribuzione S.p.A. con l'istanza acquisita agli atti con i PGRA nn. 2018/10667, 10668, 10669 del 16.08.2018, nn. 2018/10681, 10693 del 17.08.2018, n. 2018/10739 del 20.08.2018, n. 2018/10899 del 22.08.2018, n. 2018/11387 del 03.09.2018, n. 2018/11707 del 10.09.2018 e n. 2018/12254 del 20.09.2018 e in parte sostituiti con le note sopra citate di documentazione a completamento istanza;

- Le comunicazioni personali effettuate a tutti i proprietari interessati dall'opera elettrica da autorizzare, mediante lettere raccomandate con ricevuta di ritorno (PGRA nn. 2018/12275 e 2018/12276 del 21.09.2018), in base all'elenco fornito da e-distribuzione S.p.A., pervenute ai proprietari nelle date comprese tra il 02.10.2018 e il 26.10.2018;

- La nota dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Servizio Area Romagna, Prot. n. 2018/53818 del 12.11.2018 (PGRA n. 2018/15703 del 13.11.2018) con la quale comunica che

"... esaminata la documentazione, non ravvisa una propria competenza nel processo autorizzativo, dal momento che gli interventi insistono sul Rio della Crocetta, ricadente nel bacino idrografico del torrente Senio, di competenza del Servizio Area Reno e Po di Volano.";

Tale comunicazione, erroneamente inoltrata alla S.A.C., è stata trasmessa al Servizio di competenza, ossia all'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico di ARPAE;

- Le note, assunte agli atti della S.A.C. con PGRA nn. 2018/15825-15828 del 14.11.2018, con cui il Sig. Scalini Bruno, riguardo l'istanza in oggetto ha:

- comunicato che il referente, per i terreni censiti nel Comune di Casola Valsenio, Foglio 50, Mappali 2, 5, 6, 8, 14, 15, 316, è il Sig. Ghetti Giulio, in qualità di Esecutore Testamentario, in virtù dell'atto del Tribunale Civile e Penale di Ravenna del 15.09.2009, registrato a Ravenna il 18.09.2009 al n. 2029 mod. IV;
- trasmesso l'Atto del Tribunale Ordinario di Ravenna, n. cronol. 6316/2018 del 20.07.2018, RG n. 4721/2017, Fasc. V.G. 2740/2016, che ha autorizzato il Sig. Ghetti Giulio all'accettazione della costituzione su detto terreno di una servitù di elettrodotto a favore di Enel S.p.A., ed all'incasso della relativa indennità;

- Le note di e-distribuzione S.p.A. con cui ha trasmesso alla S.A.C. di Ravenna, in conseguenza al nuovo proprietario subentrante:

- il nuovo "Elenco ditte proprietarie" (PGRA n. 2018/15901 del 15.11.2018);
- la nuova "Planimetria generale delle servitù" (PGRA n. 2018/15902 del 15.11.2018);

VISTE:

- La nota di indizione della Conferenza di servizi decisoria (14-ter, comma 1, della L. n. 241/90 e s.m.i.) ai sensi del comma 3, art. 3 della L.R. 22.02.1993, n. 10 e s.m.i., PGRA n. 2018/12455 del 25.09.2018;

- Le risultanze della sedute di Conferenza di servizi decisoria, svoltasi il giorno 16.11.2018, durante la quale è emerso che:

- sono state esplicitate da e-distribuzione S.p.A., ed accettate dalla CdS, le motivazioni sulla necessità dell'inamovibilità dell'opera;
- relativamente al subentro del Sig. Ghetti Giulio, in qualità di Esecutore Testamentario, in sostituzione del Sig. Scalini Bruno, si ritiene necessario provvedere quanto prima ad effettuare una nuova comunicazione al Sig. Ghetti Giulio in riferimento ai terreni individuati al Foglio 50 Casola Valsenio, Mappali 2, 5, 6, 8, 14, 15, 316, che saranno interessati dall'intervento in oggetto;
- la S.A.C. rileva la necessità di acquisire da parte:

- ✓ dell'Unità Specialistica Progetto Demanio Idrico di ARPAE e Regione Emilia Romagna - Servizio Area Reno e Po di Volano - Nulla osta idraulico in riferimento all'attraversamento dell'elettrodotto sul Rio della Crocetta;
 - ✓ dell'Unione della Romagna Faentina – Comune di Casola Valsenio, la Delibera di Consiglio Comunale e/o Delibera di Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina sulla variante urbanistica;
 - ✓ della Provincia di Ravenna - Servizio Programmazione Territoriale, l' Atto del Presidente della Provincia per le valutazioni sulla variante urbanistica (successivo alla D.C.C./D.C.U.);
- La comunicazione della S.A.C. di Ravenna (PGRA n. 2018/16142 del 20.11.2018) con la quale è stato trasmesso a tutti gli enti convocati il verbale della predetta Conferenza di servizi svoltasi il giorno 16.11.2018;

VISTI i documenti inviati/pervenuti successivamente alla seduta della Conferenza di servizi:

- La comunicazione effettuata dalla S.A.C. di Ravenna (PGRA n. 2018/16143 del 20.11.2018) con la quale è stata trasmessa al Sig. Ghetti Giulio la comunicazione personale in qualità di Esecutore Testamentario dei terreni interessati dall'opera elettrica da autorizzare;
- La nota Prot. E-DIS-13/12/2018-0758632 (PGRA n. 2018/17576 del 17.12.2018) che e-distribuzione S.p.A. ha inviato al Servizio Area Reno e Po di Volano - Agenzia Regionale per la Sicurezza del Territorio e Protezione Civile, e p.c. alla S.A.C., con cui è stata integrata la documentazione per il nulla osta idraulico;

VISTE le note di e-distribuzione S.p.A. con cui ha trasmesso:

- al **Ministero dello Sviluppo Economico Comunicazioni**-Ispettorato Territoriale Emilia Romagna, e per conoscenza a questa S.A.C., e assunte agli atti della S.A.C. con PGRA n. 2018/10668 del 16.08.2018 e n. 2018/11387 del 03.09.2018 (Prot. E-DIS-16/08/2018-0500212):
 - l'Attestazione di Conformità tecnica redatta ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 95, del D.Lgs. n. 259/2003 - Codice delle Comunicazioni Elettroniche;
 - la Dichiarazione del Procuratore responsabile che ha redatto gli Attestati di Conformità tecnica, in merito alle fasi realizzative dell'elettrodotto di cui all'oggetto (per cavo aereo tipo Elicord ad elica visibile);
- all'**Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e la Geotermia** - Sezione di Bologna, e per conoscenza a questa SAC, e assunte agli atti della S.A.C. con PGRA n. 2018/10667 del 16.08.2018 e n. 201811387 del 03.09.2018:
 - la dichiarazione di non interferenza con attività minerarie prevista dalla Direttiva Regionale 11.06.2012 del Direttore Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933, n. 1775.

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., favorevoli e precisamente:

- **ARPAE-SSA**, Certificato n. 25902-10 SINA SAC/RA/18 del 24.09.2018 relativo alla valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici (PGRA n. 2018/12426 del 25.09.2018) che tiene conto del parere AUSL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica di Ravenna del 12.09.2018 – Prot. n. 0229543/P:

"I livelli stimati di esposizione della popolazione al campo elettrico e magnetico generati dagli impianti elettrici in oggetto, risultano inferiori ai limiti ed al valore di attenzione previsti nell'art. 3 del D.P.C.M. 08/07/2003;

.....

- vista la documentazione presentata da e-distribuzione per l'impianto in oggetto, in cui si dichiara al punto A della domanda che: "... il progetto rappresentato nell'elaborato tecnico è stato redatto in conformità alla L. 36/2001 ed ai relativi D.P.C.M. 08.07.2003 e D.M. 29.05.2008 ...";

- vista la documentazione presentata da e-distribuzione per la linea elettrica aerea (m. 765) ed in particolare il punto B della domanda, in cui si dichiara che: "l'impianto verrà realizzato in soluzione aerea a con cavo cordato ad elica visibile, e pertanto ai sensi dell'art. 3.2 del D.M. 29/05/2008 tale tipologia costruttiva non costituisce fascia di rispetto per i c.e.m. in quanto le emissioni sono molto ridotte"; ne segue che le fasce di rispetto per l'obiettivo di qualità di 3 µTesla rimangano confinate attorno al cavo aereo senza intersecare aree in cui sia possibile la permanenza di persone;

- vista la documentazione presentata da e-distribuzione per il posto di trasformazione su palo da 100 KVA ed in particolare il punto C della domanda, in cui si dichiara che: " i luoghi più prossimi destinati a permanenza prolungata di persone, sono a distanza superiore delle normali distanze di sicurezza dagli impianti in tensione previste dalla normativa vigente (D.M. 449/1988)"; dall'analisi della documentazione e-distribuzione, depositata per questa tipologia di impianto (PTP), si ricava una DPA di 3,15 metri.

Tenuto conto di quanto sopra ne segue che risulta ottemperato l'obiettivo di qualità di 3 □ Tesla e quindi si ritiene, congiuntamente all'AUSL della Romagna, che gli impianti in oggetto siano conformi a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di esposizione ai campi elettromagnetici generati da elettrodotti.”;

- **Comando Marittimo Nord** – Ufficio Demanio Infrastrutture, Parere Prot. n. M_D MARNORD0030593 del 24.09.2018 (PGRA n. 2018/12469 del 25.09.2018):

“Esaminata la documentazione tecnica di riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.”;

- **Comando Militare Esercito “Emilia Romagna”**, Nulla Osta n. 272-18, Prot. n. M_D E24466 REG2018 0014427 del 27.09.2018 (PGRA n. 2018/12670 del 28.09.2018):

“... Rilascio, per quanto di competenza dell'Esercito il “Nulla Osta” alla realizzazione dell'opera, di cui all'istanza in argomento, senza l'imposizione di particolari vincoli.”;

- **ARPAE - S.A.C. di Ravenna**, Nulla Osta Minerario PGRA n. 2018/15201 del 31.10.2018:

“...si comunica che dalle verifiche effettuate da questo Ufficio, quanto richiesto non interferisce con attività minerarie relative alle concessioni di acque minerali e termali vigenti. Si rilascia pertanto il Nulla Osta Minerario ai sensi e per gli effetti dell'art. 120 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 “Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”, e dell'art. 3 comma 3 della L.R. 22.02.1993 n. 10 e s.m.i.”;

VISTI i nulla osta e pareri, previsti dagli artt. 3 e 4 della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., favorevoli con prescrizioni e precisamente:

- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** – Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna Forlì-Cesena e Rimini, Prot. n. 12309 del 19.09.2018 (PGRA n. 2018/12237 del 20/09/2018):

“... questa Soprintendenza, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., autorizza la realizzazione dell'impianto in oggetto. Resta inteso che, comunque, qualora durante i lavori venissero scoperti beni archeologici, questi resteranno sottoposti a quanto previsto all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” in materia di rinvenimenti fortuiti.”;

- **Provincia di Ravenna** – Servizio Programmazione Territoriale, Verifica di conformità con gli strumenti della pianificazione territoriale urbanistica Prot. n. 28267 del 04.09.2018 (PGRA n. 2018/15822 del 14.11.2018):

“...
9 (P) Le opere di cui alle lettere e) ed f) nonché le strade poderali ed interpoderali di cui alla lettera d) dell'ottavo comma non devono in ogni caso avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico degli ambiti territoriali interessati

Pertanto, l'intervento è ammissibile alla condizione che, vengano approfonditi gli aspetti sopra riportati contenuti negli artt. 3.17 del vigente PTCP.

L'intervento ricade inoltre in zona art.3.10 Sistema forestale e boschivo, le cui norme dispongono quanto segue:

9 bis. La realizzazione delle opere pubbliche o di interesse pubblico di natura tecnologica e infrastrutturale di cui al comma 9 per la cui attuazione la legislazione vigente non richieda la necessaria previsione negli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica o di settore in considerazione delle limitate dimensioni, è subordinata alla espressa verifica di compatibilità paesaggistico-ambientale effettuata dal Comune nell'ambito delle ordinarie procedure abilitative dell'intervento, se e in quanto opere che non richiedano la valutazione di impatto ambientale.

Pertanto, visto il vigente PTCP sia nella sua componente paesistica che pianificatoria, l'intervento è ammissibile alle condizioni sopra riportate.”;

- **Aeronautica Militare** – Comando 1^a Regione Aerea, Parere Prot. n. M_D AMI001 0014567 del 10.09.2018 (PGRA n. 2018/15822 del 14.11.2018):

“... Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A.,;

3. Per quanto attiene alle potenziali interferenze con l'attività di aeronavigazione si richiama la necessità di dover rispettare le disposizioni contenute nella circolare dello Stato Maggiore Difesa n° 146/394/4422 in data 09/08/2000 “Opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica”, che, ai fini della sicurezza dei voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere

4. è necessario comunicare, tassativamente 30 giorni prima della data d'inizio dei lavori, al Centro Informazioni Geotopografiche dell'Aeronautica, Aeroporto Pratica di Mare – 00040 Pomezia (RM), le caratteristiche ed i dati tecnici necessari (ostacoli verticali, lineari, segnaletica diurna, notturna, coordinate geografiche, quota s.l.m, ecc.), relativi all'opera da realizzare.”;

- **Unione della Romagna Faentina** – Settore Territorio – SUE di Casola Valsenio e Riolo Terme. Autorizzazione Paesaggistica n. 7/2018 - Prot. n. 73463/2018 del 08.11.2018 (PGRA n. 15903 del 15.11.2018):

“ ...

determina il rilascio della AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA - ai sensi del comma 8, dell'art. 146 del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. -

(Vedi All. n. 3);

- **Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione civile** – Servizio Area Reno e Po di Volano - Nulla Osta Idraulico rilasciato con Determinazione del Dirigente n. 82 del 15.01.2019, e trasmesso al S.A.C. di Ravenna da **ARPAE** - SAC di Bologna, Unità Gestione Demanio Idrico, con nota del 05.02.2019 (PG n. 2019/21698 del 08.02.2019), che recita:

“... DETERMINA ... di rilasciare ... il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'attraversamento superiore del Rio della Crocetta con elettrodotto a 15kw in cavo aereo tipo Elicord per l'allacciamento della cabina palo "Caminata".

.....

alle seguenti condizioni:;

(Vedi All. 4);

- **Unione della Romagna Faentina** – Settore Territorio – Servizio Politiche Forestali e Ambientali. Nulla Osta Vincolo Idrogeologico, Prot. n. 2018/73105 del 06.11.2018 (PGRA n. 2018/15539 del 08.11.2018 e n. 2018/15903 del 15.11.2018):

“ ... Tutto ciò premesso, limitatamente a quanto attiene alla normativa vigente in materia e a quanto ricade in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico, nulla-osta all'esecuzione dei lavori in oggetto, sui terreni identificati catastalmente al foglio n. 50, mappali 32, 28, 24, 25, 20, 18, 15, 14, 8, 316, 6, 2 del NCT del Comune di Casola Valsenio (RA), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Le prescrizioni sopra impartite sono da considerarsi vincolanti. Le eventuali violazioni sono soggette alle sanzioni previste dalla legislazione vigente. Il presente Nulla-Osta ha validità temporale pari alla scadenza fissata nell'autorizzazione rilasciata da ARPAE-SAC di Ravenna. Copia della documentazione di progetto e del presente Nulla-Osta saranno trasmessi al Gruppo Carabinieri Forestale di Ravenna per i controlli di competenza.”;

(Vedi All. n. 5);

VISTE le comunicazioni pervenute da parte del:

- **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti** - Direzione Generale Territoriale Nord-Est – Ufficio 8 – Ufficio Trasporti Impianti Fissi di Venezia - Sezione di Bologna – Prot. n. U.183086 del 28.08.2018 (PGRA n. 2018/11184 del 28.08.2018), nota che comunica la non necessità del rilascio di Nulla Osta/Assenso tecnico.

- **Ministero dello Sviluppo Economico** – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna. Comunicazione Prot. n. U.0170613 del 15.10.2018 (PGRA n. 2018/14421 del 17.10.2018):

“Con riferimento alla Vs. comunicazione rif. SINADOC prat. n. 25902/2018 del 25.09.2018, relativa all'oggetto, si informa che è stata recapitata a quest'Ufficio l'Attestazione di Conformità emessa ai sensi dell'art. 95 di cui al comma 2-bis del D.Lgs. n. 259/2003. Alla luce di quanto sopra, ricadendo l'impianto nella casistica prevista dall'art. 95 comma 2 bis, questo Ispettorato non risulta titolato a rilasciare alcun Nulla Osta ...”;

VISTA la nota del 24.01.2019 (PG n. 2019/12690) con cui è stata trasmessa al S.A.C. di Ravenna la Deliberazione n. 51 del 20.12.2018 del Comune di Casola Valsenio avente come oggetto *“Società e-distribuzione S.p.A. - Linea elettrica a 15 kV (MT) per allacciamento della cabina a palo denominata "Caminata" - pratica ZORA/0995 – Variante al RUE vigente con dichiarazione di pubblica utilità ed apposizione vincolo espropriativo – Indirizzi per il parere di competenza.”* con la quale il Comune di Casola Valsenio ha deliberato di esprimere indirizzo favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

VISTA la nota dell'11.03.2019 (PG n. 2019/39074) con cui è stata trasmessa al S.A.C. di Ravenna la Deliberazione n. 14 del 27.02.2019 dell'Unione dei Comuni della Romagna Faentina, relativa all'espressione di parere di competenza in ordine al progetto in oggetto, ai sensi della L. 10/1993, in quanto l'autorizzazione comporta variante alla strumentazione urbanistica comunale vigente (RUE Intercomunale), con la quale si delibera:

“.....

1. Per i motivi e i fini di cui in premessa, di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione

2. Dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) ha efficacia di variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Casola Valsenio vigente assumendo il valore ed effetti di POC specifico, dichiarazione di pubblico interesse con apposizione di vincolo espropriativo nonché di individuazione della infrastruttura e della distanza di prima approssimazione (ex fascia di rispetto);

3. Dare atto che l'autorizzazione di cui al punto 1) comporta anche la modifica del RUE del Comune di Casola Valsenio limitatamente ai seguenti elaborati:

- Tavole dei vincoli: impianti e infrastrutture - C2 Tav. D.17 (Scala 1:10.000);

e in tal caso si procederà al recepimento delle nuove previsioni, adeguando direttamente in un momento successivo lo strumento urbanistico;

.....;

(Vedi All. n. 6);

VISTE le note con cui questo S.A.C. ha poi provveduto a richiedere (PG nn. 2019/36194 del 06.03.2019 e 2019/39846 del 12.03.2019) alla Provincia di Ravenna, di esprimere le valutazioni in merito alla proposta di variante, ai sensi dell'art. 3 c. 4 della LR 10/93 e s.m.i.;

VISTA la nota della Provincia di Ravenna Prot. n. 2019/6714 del 12.03.2019 (PG n. 2019/40485 del 13.03.2019) di trasmissione dell'Atto del Presidente n. 36 del 12.03.2019, con cui è stato espresso parere favorevole sulla variante alla strumentazione urbanistica del Comune di Casola Valsenio, con la quale in particolare è stato disposto:

“

1. DI ESPRIMERE, ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000, parere favorevole in ordine alla variante agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Casola Valsenio con modifica alla carta dei vincoli e approvazione del POC per opera di pubblica utilità resosi necessario per l'approvazione, da parte dell'ARPAE-SAC di Ravenna, del progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT) in cavo aereo tipo Elicord ad elica visibile per l'allacciamento della cabina a palo denominata "CAMINATA" in località Baffadi nel Comune di Casola Valsenio - Rif. Pratica: ZORA/0995-Aut;

...;

(Vedi All. n. 7).

VISTA la nota presentata da e-distribuzione S.p.A., Prot. E-DIS-09/05/2019-0278321 (PG n. 2019/73390 del 09.05.2019), con la quale è stato trasmesso a questa Amministrazione l'atto di accettazione del responsabile, riguardante le modalità di esecuzione e di esercizio per l'impianto elettrico in oggetto incluse nei pareri e nulla osta pervenuti e sopra citati;

CONSIDERATO che, la Conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi della L. n. 241/90 e s.m.i., è da intendersi conclusa, essendo pervenuti gli atti richiesti;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/90 e s.m.i.: *"Si considera acquisito l'assenso senza condizioni dalle Amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

VISTO l'art. 83 "Ambito di applicazione della documentazione antimafia" del D.Lgs. n. 159/2011 che stabilisce che:

"1. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici, anche costituiti in stazioni uniche appaltanti, gli enti e le aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico e le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico nonché i concessionari di opere pubbliche, devono acquisire la documentazione antimafia di cui all'articolo 84 prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell'articolo 67.

2. ...omissis...

3. La documentazione di cui al comma 1 non è comunque richiesta:

a) per i rapporti fra i soggetti pubblici di cui al comma 1.";

VISTA la nota Prot. n. 1103910 del 18.09.2013 (acquisita dalla Provincia di Ravenna con PG. n. 2013/71910 del 19.09.2013) con cui Enel Distribuzione S.p.A. (ora e-distribuzione SpA) ha dichiarato che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 83, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (sopra riportato), ed essendo controllata indirettamente dal Ministero delle Finanze, non è tenuta a rilasciare la documentazione antimafia prevista dal citato decreto;

DATO ATTO che, sulla base di quanto sopra esposto, sono stati assolti gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al libro II del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inerenti la documentazione antimafia;

CONSIDERATO che i termini per la conclusione del presente procedimento sono fissati in 180 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.) dell'avviso dell'avvenuto deposito (03.10.2018), ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. n. 10/93 e s.m.i., e la scadenza, considerata la sospensione di giorni 49, è prevista per il giorno 20.05.2019, pertanto il presente atto è stato emanato nel rispetto dei termini stabiliti dalla vigente normativa;

ACCERTATO che il proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori dovuti ai sensi dell'art. 2, comma 8, della L.R. 10/93 e s.m.i., determinati con Delibera di Giunta Regionale n. 1946 del 07.10.2003 e approvati con Determina di Giunta Regionale n. 798 del 30.05.2016 "Approvazione del tariffario delle prestazioni di ARPAE Emilia Romagna";

RITENUTO che sussistono gli elementi per poter procedere al rilascio dell'autorizzazione alla società e-distribuzione S.p.A. per la costruzione ed esercizio dell'impianto elettrico a 15 kV (MT), in cavo aereo tipo Elicord ad elica visibile per l'allacciamento della cabina a palo denominata "CAMINATA", in località Baffadi, nel Comune di Casola Valsenio (RA) - Rif. Pratica: ZORA/0995 – AUT. Codice di rintracciabilità: 125900382L;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

SU proposta del Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni:

DETERMINA

1. La parte narrativa e i seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale della presente determina;
 - Allegato n. 1 Relazione Tecnica;
 - Allegato n. 2 Progetto definitivo, scala 1:25.000, 1:2.000;
 - Allegato n. 3 Unione della Romagna Faentina, Settore Territorio – Nulla Osta Vincolo idrogeologico, Prot. n. 2018/73105;
 - Allegato n. 4 Unione della Romagna Faentina, Settore Territorio - Autorizzazione Paesaggistica n. 7/2018;
 - Allegato n. 5 Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Nulla Osta Idraulico, Determinazione n. 106 del 15.01.2019;
 - Allegato n. 6 D.C. dell'Unione della Romagna Faentina n. 14 del 27.02.2019;
 - Allegato n. 7 Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 36 del 12.03.2019.

2. Autorizza la Società **e-distribuzione S.p.A.**, Infrastrutture e Reti Italia – Macro Area Territoriale Nord – Zona di Forlì-Ravenna, con sede legale in via Ombrone n. 2, Roma, C.F./P.I. 05779711000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della Legge Regionale 10/1993 e s.m.i., ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO ELETTRICO a 15 kV (MT) in cavo aereo tipo Elicord ad elica visibile per l'allacciamento della cabina a palo denominata "CAMINATA", in località Baffadi, nel Comune di Casola Valsenio, Provincia di Ravenna, Rif. ZORA/0995-AUT;
con efficacia di dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità dell'opera, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) l'impianto dovrà essere costruito secondo le modalità tecniche previste nel piano tecnico allegato all'istanza e successivamente collaudato;
 - b) l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell'art. 120 del T.U. 1775/1933, per cui le ditte vengono ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio dell'impianto elettrico in questione sollevando questa Agenzia da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiato;
 - c) la ditta resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio dell'impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento, nonché all'accettazione delle modalità di esecuzione e di esercizio incluse nei consensi rilasciati dagli Enti interessati agli impianti medesimi;
 - d) tutte le spese relative all'autorizzazione medesima sono a carico della ditta a norma della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i.;

- e) devono essere osservate le prescrizioni indicate da tutti gli Enti consultati e citate in premessa e in allegato;
3. Stabilisce che la presente determina comporta variante agli strumenti urbanistici, ai sensi del comma 3, dell'art. 2-bis della L.R. 22 febbraio 1993, n. 10 e s.m.i., del Comune di Casola Valsenio, per l'apposizione del vincolo espropriativo e per l'individuazione dell'infrastruttura e della Dpa (Distanza di prima approssimazione);
 4. Si richiamano i contenuti dei seguenti atti:
 - Delibera del Consiglio del Comune di Casola Valsenio n. 51 del 20.12.2018;
 - Delibera del Consiglio dell'Unione della Romagna Faentina n. 14 del 27.02.2019 (All. n. 6);
 - Atto del Presidente della Provincia di Ravenna n. 36 del 12.03.2019 (All. n. 7);
 5. Si stabilisce che dovranno essere rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
 - l'**inizio dei lavori** per la realizzazione dell'opera, pena la decadenza dell'autorizzazione, deve avvenire **entro 6 (sei) mesi** dalla data in cui il provvedimento di Autorizzazione sarà divenuto inoppugnabile, a norma dell'art.19, c.1, della LR n. 26/2004;
 - il titolare dell'autorizzazione, per non incorrere nella sanzione della decadenza del provvedimento amministrativo, ha l'obbligo di segnalare e documentare ogni eventuale ritardo nell'avvio dei lavori ascrivibile a cause di forza maggiore o comunque a cause non imputabili alla propria responsabilità, concordando con l'autorità competente l'assegnazione di un nuovo termine perentorio;
 - la data di inizio dei lavori deve essere **comunicata, almeno 15 giorni** prima dell'effettivo inizio degli stessi, ad ARPAE - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna ed al Comune di Casola Valsenio;
 - la **conclusione dei lavori deve avvenire entro il termine di 3 anni**, dal rilascio dell'autorizzazione. Decorsi tali termini, salvo richiesta motivata di proroga, l'autorizzazione perde efficacia per le parti non ancora realizzate;
 - la comunicazione di fine lavori deve essere trasmessa al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Ravenna ed al Comune di Casola Valsenio entro 15 giorni dalla fine dei lavori;
 - i materiali di risulta degli scavi dovranno essere gestiti ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
 6. All'Amministrazione di ARPAE-SAC di Ravenna dovrà essere, inoltre, tempestivamente comunicato:
 - l'inizio della eventuale procedura di espropriazione;
 - la messa in esercizio dell'impianto;
 - il collaudo;
 7. Di dare atto che:
 - è fatto salvo quanto disposto dall'art. 8 "*Decadenza, revoca e sospensione*", dall'art. 9 "*Collaudo*", dall'art. 10 "*Spostamenti per ragioni di pubblico interesse*" e dall'art. 12 "*Sanzioni*" della L.R. 10/1993 e s.m.i.;
 - i compiti di vigilanza e controllo del rispetto delle prescrizioni ed i limiti impartiti sono affidati ai Servizi Territoriali di ARPAE per gli aspetti ambientali e che, per i restanti aspetti, restano ferme le competenze di controllo di ogni Ente in merito ai propri compiti di istituto;
 - contro la presente determina gli interessati, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa gli interessati, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza;
 8. Di trasmettere, con successiva comunicazione, l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina alla Ditta interessata, precisando le modalità del ritiro della determina stessa;
 9. Di pubblicare l'avviso di avvenuto rilascio della presente determina sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia Romagna;

Dichiara che:

- la presente determina diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del Dirigente di ARPAE-SAC di Ravenna o di chi ne fa le veci;

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per la presente determina di autorizzazione si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso alla presente determina è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci
Firmato digitalmente*

** Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.